

abbia espressamente notata nel suo rapporto al Prefetto questa circostanza.

29. Se il candidato, di cui all' articolo precedente, vuole in seguito avanzarsi nella professione d' Ingegnere, subisce un nuovo esame, limitato però a quelle sole parti di professione, in cui non fu approvato. Egli può presentarsi a questo secondo esame dopo sei mesi di nuova pratica.

30. E' permesso ai candidati di reclamare dal giudizio della Commissione. I reclami sono rimessi al Prefetto, che gl' inoltra al Ministro dell' Interno unitamente a copia del processo verbale. Il Ministro decide, e provvede inappellabilmente.

31. In qualunque degli esami l' aspirante venga rimandato, perde sempre la somma depositata. Esso rinnova il deposito ogniqualvolta venga riammesso ne' modi indicati di sopra.

32. Il Prefetto decreta la distribuzione delle sportule ai soggetti contemplati nelle rispettive tabelle. In fine dell' anno versa nella cassa dell' Università rispettiva, di qua, o di là da Pò la somma assegnata alla medesima per le provviste d' istromenti ad uso delle scuole relative agli studj teorici delle professioni, all' esercizio delle quali è data l'abilitazione.